

Comunicazione n. DAL/97006083 del 10-7-1997

inviata alla società di intermediazione mobiliare ...

Oggetto: **Risposta a quesito**

Con lettera del ..., codesta società ha rivolto alla scrivente il quesito "se sia consentito ad una Sim abilitata allo svolgimento dell'attività di collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo collocare, tramite i propri promotori, polizze di assicurazione sulla vita e contro i danni previa conclusione di un accordo non stipulato direttamente con una società di assicurazione ma con un Broker assicurativo".

La risposta è affermativa. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regolamento Consob n. 5386/1991 #¹, le SIM autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 1/1991 (a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 415/1996 la norma va intesa riferita alle SIM autorizzate a svolgere il servizio di collocamento di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), del decreto stesso), possono procedere alla promozione o al collocamento, tra l'altro, di polizze di assicurazione sulla vita e contro i danni, a nulla rilevando, ai fini che qui interessano, che tale attività sia svolta sulla base di un accordo con un broker assicurativo ovvero direttamente con la compagnia di assicurazione "emittente" le polizze.

p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel *Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 del 25.7.1991* ed altresì, in *CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 3/91 del 24.9.1991*. Per le successive modifiche ed integrazioni vedi delibera n. 6003 del 25.2.1992 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 9.3.1992* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 2, febbraio 1992, pagg. 61-70*, delibere nn. 6165 e 6166 del 13.5.1992 pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 dell'1.6.1992* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 5, maggio 1992*, rispettivamente a pagg. 19-20 e 20-21; la delibera n. 6431 del 26.8.1992 pubblicata nel *Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 4.9.1992* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 8, agosto 1992, pagg. 82-83*; la delibera n. 6645 dell'1.12.1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 dell'11.12.1992* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 12, dicembre 1992, pagg. 11-12*; la delibera n. 7018 del 27.4.1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 dell'1.5.1993* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 4, aprile 1993, pagg. 143-147*; la delibera n. 7329 del 18.8.1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 26.8.1993* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 8, agosto 1993, pagg. 90-92*; la delibera n. 8973 del 2.1.1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 18.1.1995* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 1, gennaio 1995, pag. 8*; la delibera n. 9209 dell'8.5.1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 117 del 22.5.1995* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino mensile n. 5, maggio 1995, pag. 9*.